



13931.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 145/2011

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Cron. 13931
 Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Rel. Consigliere - Rep.
 Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere - Ud. 16/05/2018
 Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere - CC
 Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 145-2011 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA

[redacted], presso lo studio dell'avvocato

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

- **ricorrente** -**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CANICATTI' in persona
 del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -**nonchè contro**

MINISTERO DELLE FINANZE;

2018

1666

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 10/2010 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata l'08/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. impugnava la cartella esattoriale n. 291200600126 notificata il 4 ottobre 2006 per il recupero delle imposte Irpef, Irap, addizionali comunale e regionale all'Irpef per l'anno 2002 a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis del d.p.r. 600/73. Sosteneva il contribuente l'illegittimità della pretesa fiscale in quanto il credito risultante dalla dichiarazione era superiore al debito e l'omessa compilazione del modello F 24 per la compensazione non configurava un omesso versamento in termini sostanziali. La commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell'Ufficio, la commissione tributaria regionale della Sicilia lo accoglieva sul rilievo che, non avendo il contribuente presentato il modello F 24 da cui si sarebbe potuto evincere che egli intendeva compensare un debito d'imposta con una parte del credito, la compensazione non poteva aver luogo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 19 del decreto legislativo 241/1997. Sostiene che la norma citata prevede che i versamenti delle imposte siano eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata e che, tuttavia, non specifica che tale obbligo sussiste anche nel caso in cui il modello di pagamento rechi un saldo pari a zero. Ne deriva che l'omessa presentazione di tale modello, in caso di saldo pari a zero, non può essere ritenuta ostativa ai fini della compensazione dei crediti d'imposta.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 6, comma 5 bis, del decreto legislativo 472/1997. Sostiene che la norma prevede la non punibilità in caso di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile e non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo. Nel caso che occupa l'omessa presentazione del modello F 24 ha costituito una violazione meramente formale che non può essere ritenuta ostativa alla possibilità di compensare i crediti d'imposta.

5. Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'obbligo della presentazione del modello F 24 anche nel caso in cui il saldo di imposta sia pari a zero.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 241/1997 prevede che la delega irrevocabile ad una banca convenzionata deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano

totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17 e che la parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo. Ne deriva che il contribuente aveva l'obbligo di presentare il modello F 24 ancorché, per la sussistenza del credito di imposta, il saldo fosse pari a zero. Dalla omissione della presentazione del modello deriverebbe, dunque, l'impossibilità di far valere il credito di imposta. Va, tuttavia, tenuto conto del fatto che, con la sentenza n. 13378 pronunciata a Sezioni Unite il 7 giugno 2016, la Corte di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto " La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis dpr 322/1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria".

Ne consegue che, poiché, nel caso che occupa, l'amministrazione non ha contestato l'esistenza del credito portato in compensazione, la pretesa del contribuente fatta valere in giudizio è fondata, benché egli non abbia dichiarato con l'apposito modello l'esistenza del credito stesso.

2. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell'intero giudizio si compensano in considerazione dell'affermarsi del principio giurisprudenziale citato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 16 maggio 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

L. 31 MAG 2018

Il Presidente



Giudizio
PARAGONA